

Bruxelles, 3 marzo 2025  
(OR. en)

6676/25

AVIATION 26  
DELECT 19

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 10 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.2.2025 che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 10 final.

All.: C(2025) 10 final



Bruxelles, 28.2.2025  
C(2025) 10 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 28.2.2025**

**che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228<sup>a</sup> sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato gli emendamenti 14, 11 e 2, riguardanti rispettivamente il volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, il volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e il volume III sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei velivoli, dell'annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti si basano sulle raccomandazioni concordate in occasione della 12<sup>a</sup> riunione formale del comitato dell'ICAO per la protezione ambientale nel settore dell'aviazione (CAEP/12) e costituiscono il risultato dei lavori svolti nei tre anni precedenti tale riunione sulla base del programma di lavoro CAEP/12. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1<sup>o</sup> gennaio 2024.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139<sup>1</sup>, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche di dette disposizioni che entrino in vigore dopo il 4 luglio 2018 e che divengano applicabili in tutti gli Stati membri, nella misura in cui detti adattamenti non comportino un ampliamento dell'ambito di applicazione di tale regolamento.

L'obiettivo specifico della presente proposta è contribuire a un livello elevato e uniforme di protezione dell'ambiente facendo riferimento ai SARP dell'ICAO di cui all'annesso 16, volumi I, II e III, come da ultimo modificati, quali requisiti applicabili per la protezione dell'ambiente.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il progetto di atto delegato si basa sul parere n. 02/2024 dell'AESA, i cui contenuti sono stati sottoposti a consultazione pubblica mediante l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2023-09 "Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III (RMT.0514)" pubblicato dall'AESA il 15 novembre 2023. Sono pervenute 21 osservazioni dalle parti interessate, tra cui rappresentanti dell'industria e autorità aeronautiche nazionali. L'AESA ha esaminato le osservazioni ricevute in merito all'NPA e vi ha replicato nel documento di risposta (CRD) 2023-09.

In conformità dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

In conformità dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2018/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i riferimenti alle disposizioni della

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)).

convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.  
La relativa base giuridica è l'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2025

**che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione dell'ambiente. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.
- (2) Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228<sup>a</sup> sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato l'emendamento 14 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l'emendamento 11 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l'emendamento 2 del volume III sulle emissioni di CO<sub>2</sub> dei velivoli dell'annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1° gennaio 2024.
- (3) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nell'emendamento 14 del volume I, nell'emendamento 11 del volume II e

---

<sup>2</sup> [GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.](http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)

nell'emendamento 2 del volume III dell'annesso 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1 gennaio 2024"

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.2.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*